



ALLEGATO e

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO**

*parte a)*  
*Servizio di Distribuzione e Fornitura*  
*Acqua Potabile*

Approvato con Deliberazione nr \_\_ del \_\_\_\_\_ del Consiglio provinciale di Lecco

## Sommario

|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I</b>   | <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b>  |
| ART 1             | Ambito ed efficacia del Regolamento                                                                                                                                                                                               | 4         |
| ART 2             | Oggetto del Regolamento                                                                                                                                                                                                           | 4         |
| ART 3             | Finalità del Regolamento                                                                                                                                                                                                          | 4         |
| ART 4             | Definizioni                                                                                                                                                                                                                       | 4         |
| ART 5             | Competenze dell'Ente di Governo dell'ambito                                                                                                                                                                                       | 8         |
| ART 6             | Competenze del Comune                                                                                                                                                                                                             | 8         |
| ART 7             | Competenze del Gestore                                                                                                                                                                                                            | 8         |
| ART 8             | Competenze dell'Utente                                                                                                                                                                                                            | 9         |
| ART 9             | Competenze della Provincia                                                                                                                                                                                                        | 9         |
| ART 10            | Competenze dell'Agenzia di Tutela della Salute                                                                                                                                                                                    | 9         |
| ART 11            | Normative di riferimento                                                                                                                                                                                                          | 9         |
| ART 12            | Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano                                                                                                                                                      | 10        |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>DISCIPLINA DELLE RETI DI PUBBLICO ACQUEDOTTO</b>                                                                                                                                                                               | <b>10</b> |
| ART 13            | Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale                                                                                                                                           | 10        |
| ART 14            | Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale                                                                                                                                           | 10        |
| ART 15            | Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione | 11        |
| ART 16            | Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione | 11        |
| ART 17            | Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione          | 11        |
| ART 18            | Richiesta di collaudo delle reti di Pubblico Acquedotto realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione      | 12        |
| ART 18            | BIS Rilascio di parere per titoli edilizi diversi dai piani attuativi o convenzioni                                                                                                                                               | 12        |
| <b>TITOLO III</b> | <b>DISCIPLINA DELLE FORNITURE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>13</b> |
| ART 19            | Obbligo installazione misuratore                                                                                                                                                                                                  | 13        |
| CAPO I            | FORNITURE PER USO PUBBLICO                                                                                                                                                                                                        | 13        |
| ART 20            | Forniture per uso pubblico                                                                                                                                                                                                        | 13        |
| ART 21            | Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione                                                                                                                          | 13        |
| ART 22            | Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico                                                                                                                                                                                    | 14        |
| CAPO II           | FORNITURE PER USO PRIVATO                                                                                                                                                                                                         | 14        |
| ART 23            | Disciplina della fornitura per uso potabile                                                                                                                                                                                       | 14        |
| ART 24            | Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche                                                                                                                                                                                 | 15        |
| ART 25            | Soggetti legittimati alla richiesta                                                                                                                                                                                               | 15        |
| ART 26            | Divieto di rivendita dell'acqua                                                                                                                                                                                                   | 16        |
| ART 27            | Richiesta di allacciamento                                                                                                                                                                                                        | 16        |
| ART 28            | Diritto di rifiuto o revoca della fornitura                                                                                                                                                                                       | 16        |
| ART 29            | Preventivo                                                                                                                                                                                                                        | 17        |
| ART 30            | Contratti per la fornitura dell'acqua                                                                                                                                                                                             | 17        |
| ART 31            | Voltura dell'utenza idrica                                                                                                                                                                                                        | 18        |

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART 32 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua .....                                                                 | 18        |
| ART 33 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura .....                                                           | 19        |
| ART 34 Riattivazione dell'utenza idrica .....                                                                             | 19        |
| ART 35 Verballi di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del misuratore .....                                | 19        |
| ART 36 Reti di acque non destinate al consumo umano .....                                                                 | 20        |
| ART 37 Prelievi abusivi .....                                                                                             | 20        |
| <b>TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE .....</b>                                                                              | <b>21</b> |
| ART 38 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche .....                                                              | 21        |
| ART 39 Installazione del misuratore .....                                                                                 | 21        |
| ART 40 Custodia del misuratore .....                                                                                      | 22        |
| ART 41 Spostamento del gruppo di misura .....                                                                             | 23        |
| ART 42 Limitatori di portata/pressione .....                                                                              | 24        |
| ART 43 Verifica del livello di pressione .....                                                                            | 25        |
| ART 44 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti.....                                                                    | 25        |
| ART 45 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata.....                                          | 26        |
| ART 46 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi.....                                                                | 26        |
| ART 47 Impianti di pompaggio .....                                                                                        | 26        |
| ART 48 Serbatoi .....                                                                                                     | 27        |
| ART 49 Installazione di disconnettori .....                                                                               | 27        |
| ART 50 Modifiche degli impianti idrici privati .....                                                                      | 27        |
| ART 51 Vigilanza impianti ed apparecchi.....                                                                              | 28        |
| <b>TITOLO V DISCIPLINA TARIFFARIA.....</b>                                                                                | <b>29</b> |
| ART 52 Criteri di fatturazione dei consumi .....                                                                          | 29        |
| ART 53 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate .....                                               | 30        |
| ART 54 Verifica di funzionamento del misuratore a richiesta del cliente .....                                             | 31        |
| ART 55 Perdite, danni, responsabilità .....                                                                               | 31        |
| ART 56 Pagamento dei consumi delle utenze .....                                                                           | 33        |
| ART 57 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura – Utenti domestici residenti ..... | 34        |
| ART 58 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura – Altre utenze .....               | 35        |
| ART 59 Procedura per il ripristino o la riattivazione della fornitura.....                                                | 35        |
| ART 60 Modalità e tempo di attivazione/subentro/voltura della fornitura in caso di morosità.....                          | 36        |
| ART 61 Addebiti in caso di ritardato pagamento .....                                                                      | 36        |
| ART 62 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'Utente                              | 37        |
| ART 63 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto .....                                   | 37        |
| ART 64 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....                                                                       | 38        |
| ART 65 Comunicazioni e reclami.....                                                                                       | 39        |
| ART 66 Deposito cauzionale e/o forme di garanzia alternative .....                                                        | 40        |
| ART 67 Addebiti vari.....                                                                                                 | 40        |
| <b>TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>                                                                  | <b>42</b> |
| ART 68 Utenze condominiali.....                                                                                           | 42        |
| ART 69 Contratti di utenza preesistenti .....                                                                             | 42        |
| ART 70 Controversie e reclami .....                                                                                       | 42        |
| ART 71 Modifiche del rapporto .....                                                                                       | 43        |
| ART 72 Disposizioni finali e transitorie .....                                                                            | 43        |
| ART 73 Privacy e dati di contatto .....                                                                                   | 43        |

## TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

### ART 2 Oggetto del Regolamento

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto esercizio delle reti e degli impianti del servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile affidate al Gestore del Servizio idrico Integrato.
2. A tal fine sono qui disciplinate:
  - a) le norme tecniche e le prescrizioni per la realizzazione di nuovi reti ed impianti;
  - b) le norme tecniche e le prescrizioni per i nuovi allacciamenti;
  - c) le competenze in materia di controllo e sorveglianza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

### ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di captazione, distribuzione e fornitura dell'acqua potabile ed i rapporti fra Utente, Gestore e Ufficio d'ambito, al fine di:
  - a) fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
  - b) tutelare la funzionalità e promuovere l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
  - c) promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.

### ART 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

- b) Attivazione (della fornitura): avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- c) ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- d) Autolettura: modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- e) Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura del misuratore, è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- f) Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'Utente finale ed il Gestore;
- g) Dati di contatto: i recapiti comunicati dall'Utente al Gestore, anche ai fini dell'invio delle comunicazioni inerenti all'utenza, quali, a titolo esemplificativo, indirizzo di recapito, indirizzo e-mail, PEC ove disponibile e numeri di telefono fissi e mobili.
- h) Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere, da restituire alla chiusura del rapporto;
- i) Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- j) Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;
- k) Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;
- l) Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
- m) Gestore: è il soggetto che gestisce il S.I.I., ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- n) Gruppo misura: parte dell'impianto idrico composto da rubinetto con ritegno, misuratore e rubinetto con spurgo
- o) Indennizzo automatico: importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- p) Lavoro semplice: prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, ecc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i

- quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- q) Lavoro complesso: prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
  - r) Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
  - s) Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
  - t) Metro cubo: è l'unità di misura del volume dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
  - u) Misuratore: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
  - v) Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
  - w) Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
  - x) Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata;
  - y) Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del misuratore e che porta alla dispersione della risorsa idrica;
  - z) Portata: misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
  - aa) Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e le componenti materiali e servizi di cui è prevista la fornitura;
  - bb) Punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
  - cc) REMSI: Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico integrato

- dd) Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- ee) RQSI: regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, allegato A alla deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
- ff) Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- gg) Sospensione del servizio: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;
- hh) Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere al vano in cui risultano alloggiate le apparecchiature;
- ii) Sportello Territoriale del Gestore: è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, presso il quale gli Utenti possono inoltrare le varie istanze, richieste di informazioni, prestazioni, ecc. inerenti il servizio;
- jj) Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- kk) Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento;
- ll) Ufficio d'Ambito: Azienda speciale della provincia che svolge la funzione di ente di governo dell'ambito come precisato all'art. 5; Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare;
- mm) Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L'unità immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
- nn) Utente (finale): è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- oo) Utente residente: è la persona fisica che ha la residenza nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Gestore;
- pp) Utente non residente: tutti gli altri utenti;
- qq) Utenze aggregate: utenze servite da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura. Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all'ART 53 comma 4;
- rr) Utenze condominiali: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

- ss) Utenze divisionali: utenze situate all'interno di una utenza aggregata, servita da un misuratore generale, con le quali il Gestore ha stipulato i singoli contratti di fornitura;
- tt) Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti Gestori alla data di approvazione del presente Regolamento;
- uu) Vano di alloggiamento: struttura edilizia in cui allocare il gruppo di misura realizzata su corpo di fabbrica/recinzione (nicchia) o a quota terreno (pozzetto)
- vv) Voltura dell'utenza idrica: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
- ww) TIMSII: Regolazione del Servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato (Allegato A alla Deliberazione 218/2016 e ss.mm.ii.).

## **ART 5 Competenze dell'Ente di Governo dell'ambito**

1. La Provincia, direttamente o tramite il proprio Ufficio d'ambito, svolge le funzioni assegnate dalle norme ed in particolare:
  - a) affida la gestione del SII;
  - b) predispone il Piano d'Ambito ex art. 149 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
  - c) determina le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile dovute dagli utenti secondo la metodologia di tempo in tempo vigente;
  - d) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini.

## **ART 6 Competenze del Comune**

1. Il Comune acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione in attuazione dei piani di governo del territorio o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione.

## **ART 7 Competenze del Gestore**

1. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione stipulata con l'Ente di Governo dell'Ambito, ed in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
  - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
  - b) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Rete di Pubblico Acquedotto, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate o la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
  - c) la fatturazione del servizio (lettura del misuratore, emissione fattura, recupero crediti);
  - d) il servizio di call center e pronto intervento;
  - e) il controllo della qualità delle acque immesse in Rete;



- f) la gestione del gruppo di misura. Il solo rubinetto di spurgo a valle del misuratore può essere manovrato anche dall'utente. Il rubinetto d'arresto a monte del misuratore può essere manovrato dall'Utente esclusivamente in caso di assenza del rubinetto d'arresto a valle del misuratore e per porre in essere le misure di protezione del medesimo dagli effetti del congelamento (chiusura del rubinetto e svuotamento dell'impianto);
- g) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla rete di Pubblico Acquedotto;
- h) il parere in caso di ampliamento delle reti e delle infrastrutture realizzate da parte di privati;
- i) il collaudo delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione, e la comunicazione dell'esito al Comune.

#### **ART 8 Competenze dell'Utente**

2. All'Utente compete in particolare:

- j) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
- k) il pagamento della tariffa adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito secondo la metodologia tariffaria di tempo in tempo vigente.

#### **ART 9 Competenze della Provincia**

3. Alla Provincia compete:

- l) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
- m) la verifica dell'idoneità dei misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l'applicazione dei sigilli di controllo.

#### **ART 10 Competenze dell'Agenzia di Tutela della Salute**

L'Agenzia per la Tutela della Salute (d'ora in poi A.T.S.) è il soggetto cui competono i controlli esterni per la verifica della qualità dell'acqua distribuita come da normativa vigente.

#### **ART 11 Normative di riferimento**

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le specifiche normative di settore che la Provincia ed il Gestore, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a recepire; ed in particolare:
- a) la normativa ARERA
  - b) la normativa in materia ambientale e di tutela delle acque dall'inquinamento;
  - c) la normativa in materia di risorse idrica;

- d) la normativa inerente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- e) la normativa in materia di erogazione dei servizi pubblici;
- f) la normativa disciplinante i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- g) la normativa in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

## **ART 12 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano**

1. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.
2. Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto della vigente normativa di settore
3. Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con l'A.T.S, secondo i modi e le procedure indicati dalla normativa di riferimento, da considerare quale prerequisito di qualità tecnica del servizio erogato.
4. Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.
5. Qualora le caratteristiche qualitative di cui al precedente punto 1 non possano essere assicurate per ragioni indipendenti dalla volontà del Gestore e al di sopra delle proprie possibilità di intervento, il Gestore garantisce la messa in atto tempestiva di ogni intervento atto a ripristinare la conformità al consumo umano dell'acqua distribuita.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLE RETI DI PUBBLICO ACQUEDOTTO**

### **ART 13 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale**

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione Territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito.

### **ART 14 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale**

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa.

Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'ambito.

2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

**ART 15 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione**

1. La richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto deve essere inoltrata al Gestore e, per conoscenza, all'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento e del dimensionamento degli impianti;
  - b) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della rete (Rete principale e secondaria), dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
  - c) particolari costruttivi (piante e sezioni, dimensioni, materiali, etc.).
  - d) capitolato descrittivo delle opere;
  - e) piano di manutenzione delle reti e degli impianti.

**ART 16 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione**

1. Il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia il proprio parere al soggetto attuatore.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

**ART 17 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione**

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete, o di nuovi impianti, mediante Convenzione o a scomputo degli oneri di urbanizzazione è di norma eseguita dal Gestore. È fatto salvo il diritto del soggetto proponente di richiedere la realizzazione delle opere a cura di imprese di propria fiducia, nel qual caso saranno posti a carico del soggetto proponente i costi legati alle attività obbligatorie di supervisione e sorveglianza dei lavori che saranno poste in essere dal Gestore.

2. Il soggetto proponente il Piano, quando esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
  - a) data inizio lavori;
  - b) data presunta fine lavori;
  - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
  - d) nominativo del Direttore Lavori;
  - e) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - f) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
  - g) L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax; contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data di fine lavori.

**ART 18 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblico Acquedotto realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione**

1. Al termine dei lavori eseguiti dal proponente, questi è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo dell'opera, assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
  - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera, in formato cartaceo ed elettronico;
  - b) l'ulteriore documentazione prevista nel parere di cui all'art. 16, comma 1.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito ed al Comune l'esito dello stesso.

**ART 18 BIS Rilascio di parere per titoli edilizi diversi dai piani attuativi o convenzioni**

Il privato è tenuto a richiedere al gestore il parere inerente la possibilità di collegamento alla rete idrica, eventualmente con realizzazione di un tratto di rete, prima della richiesta del titolo edilizio se le opere previste comportano un mutamento della richiesta idrica.

## TITOLO III DISCIPLINA DELLE FORNITURE

### ART 19 Obbligo installazione misuratore

1. Al fine di conoscere i quantitativi erogati e favorire il risparmio idrico, tutte le utenze, salvo casi particolari autorizzati dall'Ufficio d'ambito, devono essere dotate di misuratore.

### CAPO I FORNITURE PER USO PUBBLICO

#### ART 20 Forniture per uso pubblico

1. Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate a:
  - a) Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane etc.);
  - b) Associazioni senza scopo di lucro;
  - c) Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
  - d) Strutture sanitarie e socioassistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.
3. L'uso pubblico è suddiviso in due categorie: disalimentabile e non disalimentabile. A questa seconda categoria sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:
  - a) ospedali e strutture ospedaliere;
  - b) case di cura e di assistenza;
  - c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
  - d) carceri;
  - e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - f) ulteriori utenze pubbliche che svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio.

#### ART 21 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti, di cui al precedente ART 20, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese della amministrazione richiedente, a fronte della stipula di contratto di utenza.

## **ART 22 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico**

1. È rigorosamente vietato:
  - a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall'alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
  - b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  - c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo
  - d) spegnimento d'incendi.
2. L'accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione della penale prevista all'ART 67 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.
3. Il prelievo per uso antincendio in situazioni di emergenza è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

## **CAPO II FORNITURE PER USO PRIVATO**

### **ART 23 Disciplina della fornitura per uso potabile**

1. Ai fini del presente Regolamento vengono individuate le seguenti categorie e sottocategorie di Utenza:
  - a) per uso domestico – è considerata tale l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa, di norma intestata a persona fisica;
    - o a1- residente;
    - o a2- non residente;
    - o a3- condominiale o promiscuo – è considerata tale l'utenza composta da due o più unità immobiliari non necessariamente tutte destinate all'uso domestico;
  - b) per uso agricolo/zootecnico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa agricola e per l'abbeveramento del bestiame;
  - c) per uso commerciale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa commerciale;
  - d) per uso artigianale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa artigianale;
  - e) per uso industriale– è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa industriale;

- f) per uso pubblico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata agli usi di pubblico interesse;
    - o f1) non disalimentabile, cui sono ricondotte le tipologie di utenze elencate al precedente art. 20, comma 3;
    - o f2) disalimentabile;
  - g) per uso antincendio - è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'uso antincendio e non ricompresa nella sottocategoria f1;
  - h) per uso irriguo - è considerata tale la fornitura di acqua destinata esclusivamente all'innaffiamento di giardini/orti.
2. L'uso commerciale e l'uso industriale sono articolati in sottotipologie a seconda che siano piccole e medie utenze o grandi utenze.
  3. L'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata a cura del gestore sulla base del tipo di utilizzo.
  4. In caso di impianti antincendio esistenti non dotati di misuratore, questo dovrà essere
  5. installato a spese dell'utente ed a cura del Gestore.
  6. Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio d'ambito.
  7. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dall'Ente di Governo dell'Ambito.

## **ART 24 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche**

1. Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione d'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
2. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
3. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

## **ART 25 Soggetti legittimati alla richiesta**

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene:
  - a) al proprietario o alla persona che occupa l'immobile sulla base di un titolo legale;

- b) all'amministratore, o persona allo scopo delegata, nel caso di utenza aggregata;
  - c) alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura.
2. Il richiedente dovrà presentare al Gestore idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.

### **ART 26 Divieto di rivendita dell'acqua**

1. È fatto assoluto divieto all'Utente di rivendere l'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente ed il pagamento della penale di cui al successivo ART 67 comma1 lett. a) del presente Regolamento.
2. La possibilità di rivendere l'acqua ad altri subfornitori è consentita solo al Gestore previa autorizzazione dell'Ufficio d'ambito.
3. L'installazione e l'attivazione di impianti di erogazione cd Casette dell'Acqua dovranno essere autorizzate dall'Ufficio d'Ambito, sentito il parere del Gestore.

### **ART 27 Richiesta di allacciamento**

1. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata al Gestore. Le richieste di allacciamento potranno essere presentate mediante appositi strumenti telematici (sito web, e-mail), in alternativa presso gli Sportelli territoriali del Gestore. È anche possibile richiedere telefonicamente l'invio mezzo mail personale dell'Utente della documentazione necessaria ad avviare le richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti.
2. La richiesta deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore ([www.larioreti.it/moduli](http://www.larioreti.it/moduli)) o presso gli Sportelli del Gestore.
3. Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 90 giorni, mediante il versamento del relativo corrispettivo di allacciamento.

### **ART 28 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura**

1. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica, è facoltà del Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, rifiutare lo stesso ove si verifichi l'impossibilità di garantire la fornitura per gli usi civili domestici.
2. La fornitura potrà essere rifiutata esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.
3. Nel caso si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio che non consentano il mantenimento del livello minimo di servizio per gli usi civili domestici in essere è facoltà del Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, revocare la fornitura già concessa.



## ART 29 Preventivo

1. A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
2. Nel preventivo saranno indicati:
  - a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
  - b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
  - c) i dati identificativi del richiedente;
  - d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
  - e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
  - f) la data di invio del preventivo al richiedente;
  - g) la tipologia d'uso;
  - h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal RQSII, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
  - i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
  - j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
  - k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
  - l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
  - m) la durata di validità del preventivo;
  - n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi;
  - o) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.
3. I lavori di allacciamento alla rete di Pubblico Acquedotto sono eseguiti dal Gestore a fronte del corrispettivo di cui al precedente punto 1.

## ART 30 Contratti per la fornitura dell'acqua

1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. È fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente

intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. In particolare, è fatto obbligo all'Utente di comunicare ogni variazione del Titolare del contratto di fornitura, ad esempio in caso di subentro nella proprietà dell'unità abitativa servita, come regolato nel successivo ART. 31. Le variazioni comunicate avranno effetto a far data dalla ricezione della comunicazione da parte del Gestore.

2. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta, al nuovo soggetto utilizzatore sarà applicata la penale di cui al successivo ART 67 .
3. Il contratto di fornitura si intende stipulato con l'attivazione della fornitura.

### **ART 31 Voltura dell'utenza idrica**

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.
2. Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.
3. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta, al nuovo soggetto utilizzatore sarà applicata la penale di cui al successivo ART 67 ; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
4. Si ha altresì voltura quando, in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto, si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).
5. In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale inviando in ogni caso una comunicazione scritta al cliente uscente che avrà la facoltà entro sette giorni dal ricevimento, di opporre le eventuali e giustificate contestazioni all'operazione, in difetto delle quali si riterrà tacitamente disdetto il contratto.
6. Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.
7. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
8. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.
9. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati.

### **ART 32 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua**

1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o accordi diversi per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicati sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

### **ART 33 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura**

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione al gestore tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail/pec, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli Sportelli territoriali del Gestore, ovvero tramite il sito internet dedicato, citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, indicando l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
2. La disdetta comporta la chiusura e/o rimozione del misuratore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del misuratore e la restituzione del deposito cauzionale non oltre 45 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
3. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o ad accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore.
4. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
5. Il titolare di una utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

### **ART 34 Riattivazione dell'utenza idrica**

1. L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura e/o posa del misuratore.

### **ART 35 Verbalì di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del misuratore**

1. In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del misuratore, il personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, provvede alla compilazione di un apposito modulo che di norma deve essere sottoscritto anche da parte dell'Utente.
2. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del misuratore, numero di matricola, lettura del misuratore rimosso e/o del misuratore installato.

## **ART 36 Reti di acque non destinate al consumo umano**

1. In presenza di una rete pubblica alimentata da acque di recupero gestita dal Gestore, l'Utente, a fronte della stipula di contratto di utenza, potrà richiedere l'allacciamento secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso.

## **ART 37 Prelievi abusivi**

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo o sprovvisti di misuratore se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
3. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'Utente, adeguato alle diverse condizioni.
4. L'utilizzo dell'acqua potabile per il riempimento di piscine è consentito solo nel caso in cui, a seguito di domanda dell'Utente, il Gestore rilascia espressa autorizzazione.
5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (ART 22 c. 1 lett. c) saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'ART 67 comma 1 lett. b) del presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione o all'interruzione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.
6. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'Utente alla tariffa per tempo vigente.
7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

## TITOLO IV      DISPOSIZIONI TECNICHE

### ART 38 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

1. Il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse, indipendentemente dalla posizione del misuratore rispetto a tale confine. Ai fini delle obbligazioni di manutenzione, le proprietà private ad uso pubblico, previa idonea attestazione del comune sono considerate al pari delle proprietà pubbliche
2. Gli impianti interni realizzati su suolo privato, ad eccezione dell'eventuale gruppo misuratore in proprietà privata, sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
3. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano, così come l'obbligo di riparazione in caso di guasti o perdite. In caso di mancato intervento da parte dell'Utente il Gestore procede come previsto al seguente Art. 41.
4. Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza e qualità dei materiali e mantenuti secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.

### ART 39 Installazione del misuratore

1. L'acqua viene somministrata attraverso il misuratore.
2. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, nel luogo più idoneo al confine tra suolo pubblico e privato. Ogni modifica della collocazione del misuratore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.
3. I misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario ad eccezione dei casi di forniture antincendio.
4. Tutti i misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
5. L'Utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli impianti interni agli apparecchi di misura.
6. L'Utente deve mettere inoltre a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del misuratore, facendo installare a sue spese, al confine tra suolo pubblico e privato, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la

protezione degli impianti di misura secondo le specifiche del Gestore comprese le spese per la sua successiva manutenzione.

7. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche del vano di alloggiamento del gruppo di misura, alle quali l'Utente ha l'obbligo di attenersi, e di assicurarne in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell'Utente, nel caso di espressa richiesta.
8. Nell'alloggiamento dove è installato il gruppo di misura devono essere ospitati esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente e concordate con il Gestore.
9. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere, immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.
10. L'Utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili e sgombri i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

#### **ART 40 Custodia del misuratore**

1. Il Gestore installa e provvede alla manutenzione dei misuratori di sua proprietà.
2. L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
3. La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, della penality prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
4. È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine con le necessarie riparazioni in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
5. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere alle necessarie riparazioni, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il misuratore.
6. L'Utente deve provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare, l'Utente deve attuare i provvedimenti idonei e dotare l'alloggiamento di adeguate protezioni in modo da evitare il danneggiamento per gelo del gruppo misuratore. In ogni caso, il costo per la sostituzione del misuratore eventualmente danneggiato dal gelo sarà a carico dell'Utente.

7. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del misuratore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
8. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente.
9. Nel caso in cui il misuratore dovesse risultare deteriorato o illeggibile o bloccato per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, in caso di contatore non accessibile, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio; l'Utente o il suo incaricato prenderà in consegna il nuovo misuratore e presenzierà alla lettura del vecchio. Nel caso in cui il misuratore risulti bloccato, si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al consumo stimato come descritto al comma 11.1 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016.
10. Nei casi di interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei misuratori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente) il Gestore provvederà ad informare successivamente l'Utente inviando copia del verbale di sostituzione.
11. In caso di perdite d'acqua per guasti nel tratto di un impianto interno condominiale tra il punto di consegna e le singole utenze condominiali o tra il punto di consegna e i misuratori delle singole unità immobiliari, il condominio è tenuto alla loro immediata riparazione.
12. In caso di inottemperanza da parte del condominio, il Gestore potrà sospendere l'erogazione idrica. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

#### **ART 41 Spostamento del gruppo di misura**

1. I gruppi di misura dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non da parte del Gestore o di un'Impresa da questi incaricata.
2. Il Gestore ha facoltà di imporre lo spostamento del misuratore a spese dell'Utente nel caso questi effettui modifiche agli spazi circostanti il punto di installazione o nei casi, di morosità pregressa da parte del richiedente la fornitura, di cui all'art. 60, comma 1, o nei casi di misuratori installati su reti ammalorate o in ambienti privati in assenza di adeguate garanzie igienico-sanitarie.
3. Il Gestore ha la facoltà di imporre lo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata con spese a carico del Gestore fino alla nicchia in concomitanza con interventi di riparazione o sostituzione delle condotte
4. Il Gestore promuove lo spostamento del misuratore per migliorarne l'accessibilità nel rispetto dell'art. 39 in tutti i casi di riattivazione di utenze già allacciate.
5. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di



procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

6. L'Utente può richiedere lo spostamento del misuratore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese. E' fatto salvo l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente ed a proprie spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.
7. Il Gestore in caso di perdita rilevata in proprietà privata e accertata dal Gestore a monte del gruppo di misura procede ad invitare l'Utente a riparare il guasto ed in caso di mancato intervento da parte dello stesso entro 15 giorni calendariali, procede all'installazione di un nuovo gruppo di misura al limite della proprietà privata con costi di realizzazione del vano di alloggiamento a carico dell'Utente. I costi saranno addebitati nella prima fattura. Dalla data di installazione i consumi vengono rilevati dal nuovo gruppo di misura; il termine di tre mesi di cui all'art. 55 n. 4 verrà calcolato per l'applicazione del beneficio delle "perdite occulte", dalla prima comunicazione da parte del gestore in merito all'esistenza della perdita, decorso tale termine decade l'applicazione del regime delle "perdite occulte" sino all'intervenuta riparazione.

In ogni caso l'avvenuto ripristino dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Art. 55 comma 5.

#### **ART 42 Limitatori di portata/pressione**

1. Il Gestore è tenuto ad assicurare una pressione di fornitura al punto di consegna conforme alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. La pressione massima stabilita al comma precedente può essere superata in talune località e negli impianti collinari o montani; in questo caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna, a proprie cura e spese, un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
3. Qualora l'Utente necessiti invece di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento. Tali dispositivi dovranno essere dotati di opportuna disconnessione idraulica, al fine di evitare l'aspirazione diretta dalla rete principale di distribuzione e di idonee apparecchiature (valvole di non ritorno) che impediscano il ritorno dell'acqua nelle tubazioni del Gestore. La manutenzione delle apparecchiature di pressurizzazione, disconnessione e anti-riflusso sono a cura e spese dell'Utente.



## **ART 43 Verifica del livello di pressione**

1. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata dal Gestore o da un'Impresa da questi incaricata alla presenza dell'Utente, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario di cui all'ART 67 del presente Regolamento.
3. Su richiesta dell'Utente, il Gestore può rilasciare una dichiarazione attestante le condizioni di normale funzionamento della rete in termini di portata e pressione. Resta inteso che tale dichiarazione riflette le condizioni di esercizio della rete al momento del suo rilascio, ma non costituisce garanzia che tale rispondenza alle condizioni di esercizio standard sia mantenuta nel tempo.

## **ART 44 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti**

1. Spetta al Gestore:
  - a) stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del misuratore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
  - b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del misuratore, sentite le esigenze dell'Utente.
2. Le prese saranno realizzate in conformità alle specifiche tecniche previste dal Gestore.
3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.
4. Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente, secondo quanto previsto all'ART 29 del presente Regolamento.
5. La parte di impianto che rimane su suolo pubblico è di proprietà pubblica ed il Gestore ne assume ogni onere di manutenzione. Pertanto, la manutenzione, riparazione e sostituzione dell'allacciamento e dei relativi accessori saranno a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Gestore dal limite della proprietà alla condotta adduttrice, indipendentemente dalla posizione del misuratore.
6. Risulta pertanto a carico dell'Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'ART 39 .

## **ART 45 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata**

1. Le opere realizzate in proprietà privata sono di proprietà dell'Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione dell'acqua.
2. Le tubazioni di derivazione d'utenza collocate a cura dell'Utente in aree private devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
3. Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adequata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.
4. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
5. Nessuna tubazione dell'impianto potrà sotto passare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
6. Il Gestore provvede alla manutenzione dei misuratori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio.
7. L'impianto per la distribuzione dell'acqua in proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente nel rispetto delle normative vigenti.
8. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

## **ART 46 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi**

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
4. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.
5. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

## **ART 47 Impianti di pompaggio**

1. Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

## **ART 48 Serbatoi**

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri raffigurati previsti dalle specifiche tecniche del Gestore.

## **ART 49 Installazione di disconnettori**

1. Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

## **ART 50 Modifiche degli impianti idrici privati**

1. Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti ART 47 ART 48, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.
2. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore si riservano il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e possono ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
3. In caso di inadempienza il Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, ha la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
4. Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

## ART 51 Vigilanza impianti ed apparecchi

1. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate da personale incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati dell'Ufficio d'ambito e del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata.
  - a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
  - b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001;
  - c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
  - d) per le periodiche verifiche dei consumi.
3. Il Gestore può disporre l'eventuale adeguamento dell'impianto privato in caso riscontri la non corrispondenza alle norme di qualità, di sicurezza e di buona tecnica. In caso di opposizione o di ostacolo, previa diffida scritta, può sospendere l'erogazione del servizio, fino a quando sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
4. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.
5. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
6. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere - nei termini stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

## TITOLO V DISCIPLINA TARIFFARIA

### ART 52 Criteri di fatturazione dei consumi

1. Ogni consumo di acqua misurato dal misuratore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'Utente.
3. La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.
4. La fatturazione dei consumi sarà effettuata con periodicità differenziata in base alla fascia di consumo, come indicato nella Carta del servizio.
5. Le eventuali "fatture di acconto" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, che saranno determinati sulla base di quanto previsto all'art. 11 del TIMSII.
6. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti, in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, necessari per la determinazione del coefficiente  $C_a$ , il gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito (art. 10.3 del TIMSII).
7. Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del misuratore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.
8. Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die a riempimento, ossia attribuendo il consumo a ciascuna fascia di applicazione fino alla sua eventuale saturazione, partendo dalla prima.
9. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'ART 30 del presente Regolamento) il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.
10. L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile l'Utente comunica al Gestore un canale preferenziale (posta elettronica, messaggio SMS, telefonata), attraverso il quale ricevere comunicazioni relative al passaggio degli incaricati alla rilevazione delle letture, secondo quanto previsto dal TIMSII.
11. In caso d'impossibilità di accedere al misuratore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, contenente tutte le informazioni utili, da far pervenire all'indirizzo indicato. L'autolettura può essere comunicata al Gestore anche per via telefonica al numero 800 031 592 o per via

telematica al sito [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it). La mancata autolettura entro i termini stabiliti nella cartolina comporterà l'addebito di un consumo presunto, come sopra determinato.

12. Nei casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad integrare la fattura indicando le modalità per richiedere l'applicazione della prescrizione breve secondo quanto previsto dalla delibera ARERA nr 547/2019 e ss.mm.ii.. La normativa si applica alle seguenti categorie:

- utenti domestici di cui all'articolo 2 del TICSII;
- le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005.

### ART 53 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate

1. Il consumo rilevato dal misuratore generale a servizio di una utenza aggregata composta dal complesso immobiliare, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, come previste dal successivo ART 68 , che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Gestore ricalcolando il limite di ogni scaglione tariffario sulla base del numero di utenze domestiche e non domestiche – di norma coincidenti con il numero delle singole unità immobiliari servite – nonché del criterio *pro capite*, ed applicando agli scaglioni ricalcolati i corrispondenti livelli tariffari. Inoltre, saranno applicate tante quote fisse quante le unità immobiliari.
2. L'amministratore è tenuto a dichiarare annualmente la tipologia d'uso di tutti gli utenti indiretti sottesi, precisando per gli utenti domestici, se siano o meno residenti e fornendo il numero di componenti di tutti gli utenti domestici residenti indiretti sottesi. In caso di omessa comunicazione dei dati o di loro successivi aggiornamenti si applica la penale di cui al successivo art. 67;
3. Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul misuratore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici alla installazione di singoli misuratori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.
4. Per le utenze aggregate in cui si è resa possibile la gestione diretta dei misuratori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra il Gestore e le singole utenze divisionali ai sensi del successivo ART 68, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:
  - e) i consumi delle singole utenze divisionali verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi misuratori da parte del Gestore, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
  - f) l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal misuratore generale (che rimarrà o sarà installato a cura del Gestore) e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza aggregata alla tariffazione corrispondente alla tipologia di utenza prevalente.

## **ART 54 Verifica di funzionamento del misuratore a richiesta del cliente**

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore potrà richiederne la verifica, che sarà effettuata per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, in possesso di adeguati attestati di certificazione metrica.
2. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il misuratore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.
3. Nel caso di misuratori di tipo M.I.D., ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 93/2017, la richiesta di verifica dovrà essere formalizzata dal cliente alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco – Servizio Metrico, che curerà l'attivazione della procedura informando il Gestore.
4. I misuratori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nei limiti previsti dalle norme.
5. Nel caso in cui il misuratore risulti idoneo, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario di cui all'ART. 67, del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il misuratore risulti non idoneo, si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al consumo stimato come descritto al comma 11.1 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016. Nei casi di indeterminabilità, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
7. Qualora la verifica metrica richiesta dall'Utente preveda, per la sua esecuzione, una manomissione completa del misuratore, rendendo impossibile qualunque controverifica, il Gestore richiederà all'Utente la sottoscrizione di un consenso scritto alla sua esecuzione, in assenza del quale la verifica non potrà essere effettuata ed il misuratore sarà assunto come idoneo.

## **ART 55 Perdite, danni, responsabilità**

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata a prescindere dalla posizione del misuratore; l'Utente ha il dovere di segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del misuratore.
2. Così come stabilito dal precedente ART 40 l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore; quindi, di norma, nessun sconto è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
3. In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato a valle del misuratore dovute a perdite occulte, non individuabili secondo il principio della buona diligenza e, solo in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte, ovvero può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione. (Art. 19.2 del TIMSII).



4. La quantificazione del volume attribuibile al consumo anomalo è effettuata dal Gestore sottraendo al volume complessivo, misurato dal misuratore tra le due letture successive, il volume determinato moltiplicando il consumo medio pro-die. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza. Al volume attribuibile al consumo anomalo il Gestore applicherà, di norma, la tariffa specificamente determinata dall'Ente di governo, pari al 50% della tariffa base, senza applicazione di franchigia.
- In presenza di misuratore accessibile, se il periodo intercorso tra le due letture successive supera i 6/4 mesi a seconda che il consumo medio annuo sia inferiore o superiore a 3.000 metri cubi, l'addebito relativo al consumo anomalo sarà determinato nel seguente modo:
- è calcolata la perdita pro-die, dividendo il volume attribuibile al consumo anomalo per il numero di giorni intercorrenti tra le due letture successive;
  - è calcolato il consumo anomalo rettificato, considerando il consumo anomalo pro- die per i primi 180/120 giorni ed il consumo anomalo pro-die, ridotto del 50%, per i giorni successivi;
  - al consumo anomalo valido rettificato così determinato, valido esclusivamente per la tariffazione della perdita, è applicata la tariffa per perdite sopra indicata.
- In presenza di misuratore non accessibile alla lettura dei consumi o ad accessibilità limitata e non adatto alla telelettura, non sarà applicato alcun correttivo al volume attribuibile alla perdita. Qualora l'utente, ricevuta l'evidenza della perdita in atto con la ricezione della fattura basata sulla lettura effettiva o di una apposita comunicazione di segnalazione, ritardasse la riparazione oltre i tre mesi successivi, al volume disperso nel periodo successivo a tale termine si applicherà la tariffa standard, determinata in base agli scaglioni di consumo. Ai fini della determinazione del momento dell'effettiva riparazione, farà fede la data riportata sulla fattura esibita ai sensi del successivo comma. Decurtato il consumo anomalo complessivo, senza applicare alcun correttivo, al volume rimanente (pari al consumo medio di cui al comma 4) il Gestore applicherà invece le normali tariffe previste in relazione alla tipologia di utenza in esame.
5. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore ([www.larioreti.it/moduli](http://www.larioreti.it/moduli)) o presso gli Sportelli del Gestore allegando:
- a) documentazione fotografica;
  - b) fattura dell'intervento di riparazione.
6. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.
7. In caso di perdite occulte, si applicano le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII) riprese nel successivo art. 64.

8. Se disponibile, il Gestore proporrà la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. Con una semplice comunicazione scritta al Gestore, l'utente può disdire tale polizza assicurativa.
9. Sono previsti i seguenti livelli di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:
  - a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
  - b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
10. Agli effetti delle fatturazioni successive, e fino alla fine dell'anno in cui è avvenuta la dispersione, il valore progressivo del consumo d'acqua fatturato si deve intendere al netto dei metri cubi riconosciuti per la perdita occulta.
11. Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

## **ART 56 Pagamento dei consumi delle utenze**

1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse, penali, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.
2. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.
3. Qualsiasi opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella fattura, salvo diverso accordo tra le parti.
4. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della bolletta. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportate le indicazioni previste all'art. 3.1 della REMSI. i.
5. In caso di morosità persistente trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura e dopo l'invio del sollecito bonario di pagamento, il Gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportate le indicazioni previste all'art. 4.5, ed eventualmente 4.2 bis, della REMSI, a condizione che:

- a) abbia provveduto ad inviare il sollecito bonario;
  - b) abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, inviato nei termini di cui al comma 3, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali superiori ad € 50= o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione.
6. Il termine ultimo, indicato nella lettera di costituzione in mora, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario;
7. L'Utente che effettui il pagamento dopo la costituzione in mora potrà provvedere a darne comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento, nel caso lo stesso non sia stato effettuato direttamente presso le casse del Gestore.
8. Scaduto il termine ultimo per il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora e in assenza di pagamento o di richiesta di rateizzazione di cui all'art. 5 della REMSI, il gestore potrà escutere il deposito cauzionale o la fideiussione, ove versati, indi, nei casi in cui gli stessi non consentano la copertura integrale del debito, intervenire sulla fornitura, tranne nei casi di utenze pubbliche non disalimentabili di cui all'art. 20 c.3, secondo quanto previsto ai successivi articoli 57 e 58.

#### **ART 57 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura – Utenti domestici residenti**

1. Trascorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 56, senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione come previsto al comma 7 dell'art. 56, ovvero abbia richiesto un piano di rateizzazione, il gestore, nei casi di incapacienza dell'eventuale deposito cauzionale, può procedere:
- a) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile.;
  - b) all'invio di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura. Il Gestore invia all'Ufficio d'ambito un rapporto trimestrale nel quale indica i casi nei quali non ha provveduto a limitare la fornitura per impossibilità tecnica.
2. Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'intervento di cui al comma 1, il gestore può procedere alla sospensione della fornitura, in caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.
3. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti il gestore procede alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore nei casi in cui:

- c) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso
  - d) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
4. i commi 2 e 3 non si applicano alle utenze domestiche residenti beneficiarie del bonus sociale idrico.

### **ART 58 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura – Altre utenze**

1. Trascorsi i termini di cui al comma 7 dell'art. 56, senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione come previsto al comma 8 dell'art. 56, ovvero abbia richiesto un piano di rateizzazione, il gestore, nei casi di incapienza delle garanzie eventualmente prestate, può procedere all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, oppure alla sospensione della fornitura.
2. Se la sospensione/limitazione del servizio per morosità persiste da oltre 30 (trenta) giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere.
3. In caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione del presente Regolamento:
  - a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
    - i. siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione;
    - ii. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
  - b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto

### **ART 59 Procedura per il ripristino o la riattivazione della fornitura**

1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata/sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII. Per le utenze disattivate il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura.

## **ART 60 Modalità e tempo di attivazione/subentro/voltura della fornitura in caso di morosità**

1. Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura e allo spostamento del contatore in modo da renderlo accessibile o almeno parzialmente accessibile;
2. Qualora la richiesta di subentro/voltura/riattivazione abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
  - a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
  - b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto;
3. Qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro/voltura/attivazione decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore dell'autocertificazione che attesti l'estraneità al precedente debito o dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute o di spostamento del contatore.

## **ART 61 Addebiti in caso di ritardato pagamento**

1. Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell'emissione di fatture ai sensi del precedente ART 56 , entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà l'applicazione di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti e commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo.
2. I costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora sono posti a carico dell'utente;
3. Nel caso in cui il pagamento avvenga dopo l'intervento sulla fornitura si darà luogo all'addebito dei costi sostenuti, tranne che per le utenze di uso domestico residente non disalimentabile. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:
  - a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui all'art. 7 commi 3, lettera b), e comma 4 del REMSI;
  - b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale domestico residente moroso eventuali penali.

## **ART 62 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'Utente**

1. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

## **ART 63 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

1. Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
  - a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni (ART 31 del presente Regolamento);
  - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (ART 23 comma 2 del presente Regolamento);
  - c) prelievi abusivi (ART 37 del presente Regolamento);
  - d) cessione dell'acqua a terzi (ART 26 del presente Regolamento);
  - e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (ART 47 e ART 48 del presente Regolamento);
  - f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del misuratore da parte del Gestore (ART 52 del presente Regolamento);
  - g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (ART 51 comma 1 del presente Regolamento);
  - h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'Utente di modifiche richieste dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa (ART 51 del presente Regolamento)
  - i) manomissione del misuratore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore stesso (ART 40 ART 41 del presente Regolamento);
  - j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (ART 56 del presente Regolamento).
3. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c) ed i) del comma 2 di questo articolo. Il preavviso è ridotto a 24 ore nei casi di cui alle lettere f) e h) del comma 2 di questo articolo.
4. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Gestore potrà rimuovere il misuratore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il misuratore, il contratto potrà essere



unilateralmente risolto dal Gestore, a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del misuratore.

5. Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:
  - a) nei giorni prefestivi o festivi o nei giorni che precedono il sabato;
  - b) per morosità in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII
  - c) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente;
  - d) in presenza di eccezioni mosse dall'Utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate;
  - e) per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;

#### **ART 64 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti**

1. L'Utente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
2. Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell'Utente:
  - a) qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente art. 52;
  - b) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del misuratore per causa non imputabile all'Utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal misuratore;
  - c) per gli utenti con un misuratore "accessibile" o ad "accessibilità condizionata" cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
3. L'Utente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura, pena l'inammissibilità della domanda.
4. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
  - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 2, lettera a) sia superata a causa:



- a) di prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
  - b) della presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
6. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
7. L'Utente moroso può inoltre richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora, possibilità della quale è informato nella stessa lettera di costituzione in mora che riporterà anche il relativo piano di rateizzazione. In tal caso, l'Utente che intende avvalersene è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora. Il piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora ha durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del RQSI;
  - b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
  - c) decorso il termine di cui alla lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità di cui agli art. 57 e 58 senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

## **ART 65 Comunicazioni e reclami**

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

## ART 66 Deposito cauzionale e/o forme di garanzia alternative

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura potrà essere richiesto un deposito cauzionale, fruttifero di interessi, che sarà addebitato per metà all'attivazione della fornitura e per la restante metà nelle prime due bollette. Tale deposito è equivalente alla spesa di un trimestre di consumo. Esso non può superare, per gli utenti domestici, i valori massimi definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito. Nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.
3. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito si provvederà all'addebito del deposito rateizzandolo nelle due bollette successive alla registrazione della revoca.
4. Tale deposito sarà calcolato per ogni Utente finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare, e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze ad "uso pubblico intestate ai Comuni" e degli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
5. In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile, non oltre 45 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
6. Il deposito non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.
7. Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, l'utente può scegliere, in alternativa al deposito cauzionale il rilascio di apposita fideiussione.

## ART 67 Addebiti vari

1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
  - a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (ART 23 comma 2 e ART 26 del presente Regolamento);
  - b) penale per prelievi abusivi (ART 22 e ART 37 del presente Regolamento);
  - c) penale per la manomissione degli impianti del Gestore, compreso il misuratore, e dei sigilli ai misuratori (ART 40 comma 3 del presente Regolamento);
  - d) penale per omessa comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali (ART 30, ART: 31 e ART 53 del presente Regolamento).

Le penali di cui sopra sono determinate nel valore di 200,00 €, tranne nel caso di prelievo abusivo consistente in un consumo di acqua per un uso non autorizzato o diverso da quello autorizzato, per il quale la penale è commisurata al consumo nel seguente modo:

- per ogni mc prelevato abusivamente e conteggiato al contatore, se presente, viene fatturato tutto il consumo alla tariffa base vigente moltiplicata per 5 e la relativa quota di fognatura e depurazione se dovuta;
- per consumi abusivi senza contatore, viene fatturata una quota forfettaria pari a 700 mc alla tariffa base vigente moltiplicata per 5 e la quota di fognatura e depurazione, se dovuta, viene calcolata su 700 m3.

Gli Utenti sono tenuti anche al pagamento degli addebiti per le seguenti voci, come da listino pubblicato sul sito di LRH:

- a) uscite da parte del personale tecnico a seguito di chiamate al Pronto intervento a cui non fanno seguito interventi da parte del gestore perché non di sua competenza;
- b) corrispettivo per volture d'utenza (ART 31 del presente Regolamento);
- c) corrispettivo per la riapertura utenza morosa (ART 34 del presente Regolamento);
- d) corrispettivo per la prova di taratura del misuratore ed eventuale sostituzione dello stesso (ART 54 del presente Regolamento);
- e) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- f) deposito cauzionale (ART. 61 del presente Regolamento);
- g) addebito spese di limitazione/sospensione/disattivazione/riattivazione utenza morosa (ART 56 comma 3 del presente Regolamento);
- h) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (ART 43 del presente Regolamento);
- i) corrispettivo per l'installazione e/o sostituzione del misuratore (ART. 40 comma 8 del presente Regolamento);
- j) spese di supervisione e collaudo finale dei lavori effettuati direttamente dal privato (ART 17 e 18 del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra, e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'Ufficio d'ambito su proposta del Gestore, rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART 68 Utenze condominiali

1. Le utenze condominiali si dividono in due tipologie:
  - a) Utenze in cui è possibile la gestione diretta dei misuratori delle singole unità immobiliari;
  - b) Utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei misuratori delle singole unità immobiliari.

È considerata tecnicamente possibile la gestione diretta dei misuratori delle singole unità immobiliari quando siano presenti misuratori "accessibili", o "parzialmente accessibili", ai sensi delle definizioni di cui all'ART 4, per i quali sia garantito il libero e tempestivo accesso alla lettura da parte del personale del Gestore.

2. L'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere al Gestore l'instaurazione dei singoli contratti di fornitura. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza delle condizioni tecniche e normative.
3. L'instaurazione del rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini ed il Gestore sarà perfezionata o alla verifica dell'esistenza dei requisiti tecnici o al loro successivo adeguamento prescritto dal Gestore.
4. Con riferimento alle nuove costruzioni, ove tecnicamente possibile, è obbligatorio prevedere un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare. L'impossibilità tecnica deve essere documentata dal richiedente.

### ART 69 Contratti di utenza preesistenti

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente nei termini stabiliti dall'ART 30 del presente Regolamento.
2. I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno, salve le specifiche di natura tecnica di cui alla Carta del Servizio.

### ART 70 Controversie e reclami

1. Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

2. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

### **ART 71 Modifiche del rapporto**

1. Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento, ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell'Ufficio d'ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere stata resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.

### **ART 72 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di gestione con il Gestore.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
3. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.

### **ART 73 Privacy e dati di contatto**

1. Il Gestore tratta i dati personali degli Utenti, inclusi i dati di contatto, per finalità connesse alla gestione del servizio idrico integrato, del rapporto di utenza, delle comunicazioni di servizio e degli adempimenti normativi, secondo quanto indicato nell'informativa privacy resa disponibile sul sito [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.
2. L'Utente è tenuto a comunicare al Gestore dati di contatto esatti, aggiornati e nella propria disponibilità, ovvero recapiti di soggetti che abbiano autorizzato l'Utente a indicarli per la ricezione di comunicazioni relative al servizio.
3. L'Utente è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni modifica dei dati di contatto. Fino all'avvenuto aggiornamento, il Gestore potrà utilizzare i dati di contatto risultanti dai propri sistemi per l'invio delle comunicazioni inerenti all'utenza.
4. Resta ferma la possibilità per l'Utente di esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy attraverso i canali indicati nell'informativa.